SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 294**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita a *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1992.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A., relativa all'anno 1992, degli elenchi e fornitori, nonché delle modifiche alla classificazione delle attività economiche.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1992.

Approvazione del modello di dichiarazione integrativa I.V.A. e delle relative istruzioni, da utilizzarsi per la definizione delle pendenze ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, modificata dal decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.

92A5882-92A5883

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1992.

Ulteriori integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1992.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934 n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1992, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1992;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1992, con il quale è stato modificato ed integrato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1992;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1992, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1992

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1992 è integrato e modificato come segue:

Sono iscritte le seguenti manifestazioni:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Almenno San Salvatore (Bergamo)	Sagra nazionale degli uccelli - Esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia	9 agosto
Parma	Italian Classic Car Show - Salone italiano dell'auto d'epoca e sportiva	18 settembre 20 settembre
Pesaro	SMAVI - Salone allestimenti veicoli industriali	24 ottobre 26 ottobre
Saluzzo (Cuneo)	Mostra nazionale di antiquariato - Mostra mercato	16 maggio 31 maggio
Saluzzo (Cuneo)	Mostra nazionale di artigianato - Arredamento - Antiquariato	12 settembre 27 settembre
Vicenza	Microelettronica - Tecnica - Fortronic - Rassegna di elettronica industriale, applicazioni informatiche, subfornitura elettronica ed elettrotecnica	8 ottobre 11 ottobre
Civitanova Marche (Macerata)	Marche Moda	11 agosto 16 agosto
Ferrara	La Città della Salute - Salone della salute e della bellezza	24 settembre 27 settembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Rimini (Forlì)	Park Show - Mostra delle attrazioni e componenti per parchi di divertimento, parchi acquatici e luna-parks	26 ottobre 28 ottobre
Rimini (Forlì)	Cermat - Nuovi materiali ceramici	9 novembre 13 novembre
Verona	Salone del mobile Triveneto	18 settembre 21 settembre
Vicenza	Salone nazionale del vino novello	5 novembre 6 novembre
Bologna	Sport Show - Rassegna delle attrezzature, attrezzistica, accessori, complementi per palestre	29 maggio 31 maggio
Modena	T E E Trading Export Exhibition - Rassegna nazionale delle trading companies	10 settembre 12 settembre
Modena	Arca - Salone delle sovrastrutture, tecnologie e accessori per il trasporto agro silvo-zoo-alimentare	16 ottobre 18 ottobre
Padova	Provaincampo difesa colture	24 giugno 25 giugno

92A5850

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 novembre 1992.

Schemi del secondo e del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 giugno 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 17 agosto 1912, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

Visto il regio decreto 8 luglio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1937, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Ritenuto che la procedura istruttoria relativa allo schema di secondo e terzo elenco non ha avuto regolare corso, e che pertanto è necessario ripetere la pubblicazione di detto schema;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli schemi di secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati nell'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, designato per la provincia di Ferrara, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: MERLONI

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
1	Calcestruzzi Margotti S.n.c.	Argenta - Capoluogo	111	464	Tutta la portata estratta
2	C.P.O.C. S.r.l.	Argenta - Consandolo	58	55	Tutta la portata estratta
3	Deltafrutta Argentana S.c.r.l.	Argenta - Capoluogo	110	2079	Tutta la portata estratta
4	Deltafrutta Argentana S.c.r.l.	Argenta - Capoluogo	110	2079	Tutta la portata estratta
5	Gefa S.r.l. Bologna	Argenta - Capoluogo	122	326	Tutta la portata estratta
6	Marini S.p.a. Alfonsine	Argenta - San Biagio	146	37	Tutta la portata estratta
7	Ferrovie dello Stato	Argenta - Capoluogo	110b	591	Tutta la portata estratta
8	Rechim S.r.l. Ferrara	Argenta - Traghetto	66	71	Tutta la portata estratta
9	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Argenta - Bando	75	56	Tutta la portata estratta
10	TPV Industria Materie Plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	278	Tutta la portata estratta
11	TPV Industria Materie Plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	27	Tutta la portata estratta
12	TPV Industria Materie Plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	357	Tutta la portata estratta
13	FE.DE.OR. S.r.l. Monza	Argenta - S.M. Codifiume	18	48	Tutta la portata estratta
14	Tognetti Marco azienda agricola	Argenta - Campotto	167	24	Tutta la portata estratta
15	Cassa di Risparmio di Ferrara	Argenta - Capoluogo	111	109	Tutta la portata estratta
16	F.M.B. Press	Berra - Serravalle	30	1495	Tutta la portata estratta
17	Benatti Guido	Bondeno - Senetica	153	28	Tutta la portata estratta
18	F.B.M. S.r.l.	Bondeno - Capoluogo	100	135	Tutta la portata estratta
19	Opera Pia Canonici Mattei Ferrara	Bondeno - S. Bianca	176	2	Tutta la portata estratta
20	Profilplast S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	100	94	Tutta la portata estratta
21	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Bondeno - Capoluogo	127	51	Tutta la portata estratta
22	Edidania Zucc. Naz. S.p.a Genova	Bondeno - Capoluogo	127	51	Tutta la portata estratta
23	Osti Armando & C. S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	128	35c	Tutta la portata estratta
24	Osti Armando & C. S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	128	35c	Tutta la portata estratta
25	Bignozzi S.p.a.	Bondeno - Capoluogo	126	12	Tutta la portata estratta
26	Bignozzi S.p.a.	Bondeno - Capoluogo	126	12	Tutta la portata estratta
27	G.A.M. F.lli Guaresi S.n.c.	Bondeno - Pilastri	12	11	Tutta la portata estratta
28	G.A.M. F.lli Guaresi S.n.c.	Bondeno - Pilastri	1	98	Tutta la portata estratta
29	Valplast S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	78	72a	Tutta la portata estratta
30	Cassa di Risparmio di Ferrara	Bondeno - Pilastri	1	134	Tutta la portata estratta
31	Cassa di Risparmio di Ferrara	Bondeno - Scortichino	139	393	Tutta la portata estratta
32	Magri Ildebrando & Giuseppe	Bondeno - Cà Nova	124	10	Tutta la portata estratta
33	Bagni Domenico SF	Cento - Casumaro	1	77	Tutta la portata estratta
34	Visplant Chimiren S.r.l. Castelmaggiore	Cento - Renazzo	31	79	Tutta la portata estratta
35	Visplant Chimiren S.r.l. Castelmaggiore	Cento - Renazzo	31	79	Tutta la portata estratta
36	Tassinari Calcestruzzi S.r.l.	Cento - Renazzo	37	351	Tutta la portata estratta
37	Cassa di Risparmio di Cento	Cento - Capoluogo	64	129	Tutta la portata estratta
38	Govoni S.p.a.	Cento - Capoluogo	7	73	Tutta la portata estratta
39	C.I.M.A.C. S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	12b	Tutta la portata estratta
40	C.I.M.A.C. S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	12b	Tutta la portata estratta
41	Emilsolai	Cento - Casumaro	1	52	Tutta la portata estratta
42	Gilli Giovanni Alessandro	Cento - Renazzo	28	356	Tutta la portata estratta
43	Merlin Zita	Cento - Renazzo	30	253	Tutta la portata estratta
44	Corticelli F.lli Off. Mecc. S.n.c.	Cento - Capoluogo	43	245	Tutta la portata estratta
45	Ruggeri Giovanni & Figli S.n.c. Cremona	Cento - Corporero	40	63	Tutta la portata estratta
46	Malaguti & Lodi officine S.n.c.	Cento - XII Morelli	18	585	Tutta la portata estratta
47	Arriga Glass Vetreria S.n.c.	Cento - Capoluogo	54	338	Tutta la portata estratta
48	Sandoni Antonio	Cento - XII Morelli	18	630	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
49	Veratti Vittorio	Cento - Fondo Predio	43	246	Tutta la portata estratta
50	Bagnoli Timoteo & C. Falegnameria S.n.c.	Cento - Capoluogo	43	219	Tutta la portata estratta
51	Forni Alessandro	Cento - Capoluogo	43	221	Tutta la portata estratta
52	Tinti Giorgio	Cento - Capoluogo	47	3b	Tutta la portata estratta
53	Chimiart	Cento - Capoluogo	43	288	Tutta la portata estratta
54	Pivetti Molini S.p.a.	Cento - Renazzo	34	93	Tutta la portata estratta
55	Trocchi Trasporti S.r.l.	Cento - Penzale	49	94	Tutta la portata estratta
56	Bonora Motori S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	268	Tutta la portata estratta
57	S.I.A.C.A. Arti Grafiche S.n.c.	Cento - Capoluogo	46	358	Tutta la portata estratta
58	Rossi Afro e Giordano & C. S.n.c.	Cento - XII Morelli	24	78	Tutta la portata estratta
59	Rossi Afro e Giordano & C. S.n.c.	Cento - XII Morelli	24	78	Tutta la portata estratta
60	Sim Bianca S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	124	Tutta la portata estratta
61	Sim Bianca S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	124	Tutta la portata estratta
62	Sicap S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	194	Tutta la portata estratta
63	Giberti Giovanni Ortofrutta	Cento - Renazzo	30	442	Tutta la portata estratta
64	Giberti Giovanni Ortofrutta	Cento - Renazzo	30	421	Tutta la portata estratta
65	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	204	Tutta la portata estratta
66	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento Renazzo	39	180	Tutta la portata estratta
67	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	199	Tutta la portata estratta
68	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	12	Tutta la portata estratta
69	Collari & Gallerani	Cento - Capoluogo	17	293b	Tutta la portata estratta
70	Renanfrutta S.c.r.l.	Cento - Corporeno	41	224	Tutta la portata estratta
71	Renanfrutta S.c.r.l.	Cento - Capoluogo	41	224	Tutta la portata estratta
72	Coop. Emilia Veneto S.r.l. Bologna	Cento - Capoluogo	62	203	Tutta la portata estratta
73	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	313	Tutta la portata estratta
74	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	313	Tutta la portata estratta
75	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	31	Tutta la portata estratta
76	Alberghini Angelo Macellazione	Cento - XII Morelli	18	841	Tutta la portata estratta
77	USL 30	Cento - Capoluogo	63	428	Tutta la portata estratta
78	Saccomandi & Malagoli S.p.a. Ferrara	Cento - Capoluogo	46	98	Tutta la portata estratta
79	Superplast S.n.c.	Cento - Casumaro	6	115	Tutta la portata estratta
80	Nuova Pesci S.p.a.	Cento - Capoluogo	46	92	Tutta la portata estratta
81	Nuova Pesci S.p.a.	Cento - Capoluogo	46	92	Tutta la portata estratta
82	Veneta Autoferrovie Soc.	Cento - Capoluogo	62	42	Tutta la portata estratta
83	Nuova Fri.Ba. F.lli Bagni S.n.c.	Cento - Capoluogo	21	31	Tutta la portata estratta
84	Nuova Fri.Ba. F.lli Bagni S.n.c.	Cento - Capoluogo	21	114	Tutta la portata estratta
85	Benazzi Learco	Cento - Renazzo	34	1048	Tutta la portata estratta
86	Poletti Paolo & C. S.n.c.	Cento - Alberone	14	209	Tutta la portata estratta
87	Poletti Paolo & C. S.n.c.	Cento - Alberone	14	244	Tutta la portata estratta
88	Falco S.p.a.	Codigoro - Pomposa	59	79	Tutta la portata estratta
89	VOL.FA. S.n.c.	Comacchio - Portogaribaldi	51	201	Tutta la portata estratta
90	I.L.M.A. S.p.a. Ravenna	Comacchio - Portogaribaldi	48	3c	Tutta la portata estratta
91	Sirri Sergio	Comacchio - Lido Estensi	68	495	Tutta la portata estratta
92	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Comacchio - Lido Estensi	69	1040	Tutta la portata estratta
93	Travone, IL SF.	Comacchio - Lido Spina	78	20	Tutta la portata estratta
94	Bosco Eliceo Cantina Sociale S.c.r.l.	Comacchio - Volania	32	71	Tutta la portata estratta
95	Cassa di Risparmio di Ferrara	Comacchio - Portogaribaldi	51	1786	Tutta la portata estratta
96	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Comacchio - Portogaribaldi	48	72	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
97	C.OR.F. Coop. Ortofrutticola S.r.l.	Copparo - Sabb. S. Vittore	138	244	Tutta la portata estratta
98	C.OR.F. Coop. Ortofrutticola S.r.l.	Copparo - Sabb. S. Vittore	138	244	Tutta la portata estratta
99	Magnani Italo & C. S.a.s. Migliarino	Copparo - Capoluogo	71	58	Tutta la portata estratta
100	Acciai Inox S.a.s.	Ferrara - Zona industriale	101	857	Tutta la portata estratta
101	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Ferrara - Mizzana	76	577	Tutta la portata estratta
102	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Ferrara - Mizzana	76	838	Tutta la portata estratta
103	Ferrovie dello Stato	Ferrara - Capoluogo	135	102	Tutta la portata estratta
104	Cerestar Italia S.p.a.	Ferrara - Fossanova S.M.	134	257	Tutta la portata estratta
105	Cerestar Italia S.p.a.	Ferrara - Fossonova S.M.	134	257	Tutta la portata estratta
106	Margotti Calcestruzzi S.a.s. Argenta	Ferrara - Capoluogo	229	192	Tutta la portata estratta
107	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Ferrara - Chiesuol del F.	135	51	Tutta la portata estratta
108	SEA S.r.l.	Ferrara - Pontelagoscuro	103b	234	Tutta la portata estratta
109	Antonioli Roberto	Ferrara - Capoluogo	160d	271c	Tutta la portata estratta
110	Viconovo Coop. Ortofrutticola S.r.l.	Ferrara - Viconovo	182	79	Tutta la portata estratta
111	Viconovo Coop. Ortofrutticola S.r.l.	Ferrara - Viconovo	182	79	Tutta la portata estratta
112	Mara Distilleria S.r.l.	Ferrara - Viconovo	135	72	Tutta la portata estratta
113	Asfalti Sintex S.p.a. Bologna	Ferrara - Mizzana	102	771	Tutta la portata estratta
114	Pali Benini S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	135	679	Tutta la portata estratta
115	2 Abeti S.a.s.	Ferrara - Capoluogo	102	692	Tutta la portata estratta
116	2 Abeti S.a.s.	Ferrara - Capoluogo	102	692	Tutta la portata estratta
117	Tifone S.p.a.	Ferrara - Cassana	97	34	Tutta la portata estratta
118	Sciuto Carmelo	Ferrara - Capoluogo	102	591	Tutta la portata estratta
119	Sciuto Carmelo	Ferrara - Capoluogo	102	591	Tutta la portata estratta
120	Sole Ortofrutticola S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	159	45	Tutta la portata estratta
121	Ponteco Zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	8	Tutta la portata estratta
122	Ponteco Zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Tutta la portata estratta
123	Ponteco Zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	2	Tutta la portata estratta
124	Ponteco Zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Tutta la portata estratta
125	Ponteco Zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Tutta la portata estratta
126	Torrisi F.lli S.d.f.	Ferrara - Mizzana	102	222	Tutta la portata estratta
127	S.F.I. Frigoriferi Industriali S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	264	Tutta la portata estratta
128	S.F.I. Frigoriferi Industriali S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	656	Tutta la portata estratta
129	Pomposa Marmi	Ferrara - Capoluogo	168	73	Tutta la portata estratta
130	Campiverdi Dante Riseria S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	160	386	Tutta la portata estratta
131	Mazzoni S.p.a.	Ferrara - Mizzana	160a	1055	Tutta la portata estratta
132	Mazzoni S.p.a.	Ferrara - Mizzana	160a	1055	Tutta la portata estratta
133	Accdiplast S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	191	144	Tutta la portata estratta
134	Conca d'Oro S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	100	32	Tutta la portata estratta
135	Ghedini F.lli S.d.f.	Ferrara - Capoluogo	390	112a	Tutta la portata estratta
136	Emiliana Gomme S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	102	225	Tutta la portata estratta
137	Frosty Frigoconservazione S.r.l.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	155	Tutta la portata estratta
138	Fergas S.p.a. Milano	Ferrara - Mizzana	101	213	Tutta la portata estratta
139	Imitools S.p.a.	Ferrara - Mizzana	68	135	Tutta la portata estratta
140	Emiliana Macinazione S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	41	1	Tutta la portata estratta
141	Emiliana Macinazione S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	41	5	Tutta la portata estratta
142	Minarelli Giuseppe	Ferrara - S. Bartolomeo	338	295	Tutta la portata estratta
143	Minarelli Giuseppe	Ferrara - S. Bartolomeo	338	295	Tutta la portata estratta
144	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
145	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Tutta la portata estratta
146	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Tutta la portata estratta
147	Ricci Pastificio S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	164	35	Tutta la portata estratta
148	CEI S.c.r.l.	Ferrara - P.I.P.	95	241	Tutta la portata estratta
149	Gestione Governativa Ferrovie Padane	Ferrara - Capoluogo	161	17	Tutta la portata estratta
150	Cenacchi Pierina Azienda Agricola	Ferrara - S. Martino	281	95	Tutta la portata estratta
151	Molini Eridania Saini S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	2	Tutta la portata estratta
152	Snam S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	102	24	Tutta la portata estratta
153	ENEL	Ferrara - Capoluogo	385	189	Tutta la portata estratta
154	Manzan Mario S. Udine	Ferrara - Mizzana	135	241	Tutta la portata estratta
155	Manzan Mario S. Udine	Ferrara - Mizzana	135	241	Tutta la portata estratta
156	Frutteste S.r.l.	Ferrara - Mizzana	135	56	Tutta la portata estratta
157	Stayer S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	42	Tutta la portata estratta
158	Stayer S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	42	Tutta la portata estratta
159	Ferrari Remo	Ferrara - Capoluogo	196	266	Tutta la portata estratta
160	Novogas Distribuzione S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	105	50	Tutta la portata estratta
161	Dal Passo Giuseppina	Ferrara - Villanova	186	21	Tutta la portata estratta
162	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	172	Tutta la portata estratta
163	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	171	Tutta la portata estratta
164	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	171	Tutta la portata estratta
165	Frascona Frigorifero S.n.c.	Ferrara - S. Martino	283	320	Tutta la portata estratta
166	Frascona Frigorifero S.n.c.	Ferrara - S. Martino	283	320	Tutta la portata estratta
167	Nicotra Pietro S.n.c. Trieste	Ferrara - S. Martino	283	228	Tutta la portata estratta
168	Nicotra Pietro S.n.c. Trieste	Ferrara - S. Martino	283	228	Tutta la portata estratta
169	Sammartin Frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Tutta la portata estratta
170	Sammartin Frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Tutta la portata estratta
171	Sammartin Frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Tutta la portata estratta
172	Consorzio Prov. Prod. Latte S.c.r.l.	Ferrara - Chiesuol del F.	226	29	Tutta la portata estratta
173	Consorzio Prov. Prod. Latte S.c.r.l.	Ferrara - Chiesuol del F.	226	29	Tutta la portata estratta
174	Ancillai Idò Trasporti Internazionali	Ferrara - P.M.I.	158	51	Tutta la portata estratta
175	Zucchini F.lli S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	160	1679	Tutta la portata estratta
176	Borghi Primo	Ferrara - Porotto	131	51	Tutta la portata estratta
177	Baroni Prefabbricati S.r.l.	Ferrara - Porotto	131	437	Tutta la portata estratta
178	C.A.M.P.I. S.p.a.	Ferrara - Mizzana	97	14	Tutta la portata estratta
179	Consorzio Agrario Provinciale	Ferrara - Capoluogo	101	74	Tutta la portata estratta
180	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Tutta la portata estratta
181	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Tutta la portata estratta
182	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Tutta la portata estratta
183	Correggioli F.lli S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	109	4	Tutta la portata estratta
184	Saiani Rosano	Ferrara - Capoluogo	163	142	Tutta la portata estratta
185	Bugnoli Werter	Ferrara - Vill. Artigiano	376	117	Tutta la portata estratta
186	USL 31	Ferrara - Capoluogo	387	105	Tutta la portata estratta
187	USL 31	Ferrara - Capoluogo	387	105	Tutta la portata estratta
188	USL 31	Ferrara - Capoluogo	387	105	Tutta la portata estratta
189	USL 31	Ferrara - Capoluogo	387	105	Tutta la portata estratta
190	VE.BA. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	312	91	Tutta la portata estratta
191	VE.BA. Soc. Coop.	Ferrara - Gaibanella	312	91	Tutta la portata estratta
192	CO.F.F. S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Capoluogo	196	180	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine 1	Titolare pozzo 2	Comune e località 3	Foglio 4	Mappa 5	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica 6
193	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
194	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
195	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
196	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
197	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
198	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
199	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
200	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
201	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
202	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
203	Solvay & C.ie SA	Ferrara - Barco	101	25	Tutta la portata estratta
204	Rodexport S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Vill. Artigiano	192b	260	Tutta la portata estratta
205	Aerolievito S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Capoluogo	192b	133	Tutta la portata estratta
206	Liquipibigas S.p.a. Milano	Ferrara - S. Bartolo	196	145	Tutta la portata estratta
207	Zucchi Nedo & Nilo Azienda Agricola	Ferrara - Ravalle	7	34	Tutta la portata estratta
208	Brunelli F.lli	Ferrara - Quartesana	238	110	Tutta la portata estratta
209	Brunelli F.lli	Ferrara - Quartesana	238	110	Tutta la portata estratta
210	Brunelli F.lli	Ferrara - Capoluogo	160	96	Tutta la portata estratta
211	Brunelli F.lli	Ferrara - Capoluogo	160	96	Tutta la portata estratta
212	C.O.L.E. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	291	44	Tutta la portata estratta
213	C.O.L.E. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	291	44	Tutta la portata estratta
214	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Tutta la portata estratta
215	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Tutta la portata estratta
216	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Tutta la portata estratta
217	C.A.P.O.F. S.c.r.l.	Ferrara - Mizzana	100	125	Tutta la portata estratta
218	C.A.P.O.F. S.c.r.l.	Ferrara - Mizzana	100	125	Tutta la portata estratta
219	Simoni Luigi & Franco S.n.c.	Ferrara - S. Bartolomeo	338	70	Tutta la portata estratta
220	San Domenico Azienda Agricola S.r.l.	Ferrara - S. Bartolomeo	350	54	Tutta la portata estratta
221	Baruzzi & Bonazzi S.r.l.	Ferrara - Barco	135	580	Tutta la portata estratta
222	Felca S.n.c.	Ferrara - Mizzana	100	170	Tutta la portata estratta
223	Fiat Trattori S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	101	40	Tutta la portata estratta
224	Fleur Nettuno S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	192	395	Tutta la portata estratta
225	Tennis Club Estense	Ferrara - Via Pomposa	168	65	Tutta la portata estratta
226	Diamante Centro Commerciale S.p.a.	Ferrara - Barco	66	17	Tutta la portata estratta
227	C.A.F.A. S.c.r.l.	Ferrara - Pontelagoscuro	39	751	Tutta la portata estratta
228	Comune di Ferrara	Ferrara - Barco	103b	311	Tutta la portata estratta
229	Comune di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	374	4	Tutta la portata estratta
230	Pacetti Giovanni	Ferrara - Vill. Artigiano	226	91	Tutta la portata estratta
231	Comune di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	158	49	Tutta la portata estratta
232	Pusinanti Molino Gaibanella	Ferrara - Gaibanella	310	32	Tutta la portata estratta
233	Cassa di Risparmio di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	385	516	Tutta la portata estratta
234	Raimondi Nicola & C. S.n.c.	Ferrara - Cassana	95	199	Tutta la portata estratta
235	Zampini Antonio & Altri	Ferrara - Capoluogo	102	391	Tutta la portata estratta
236	Paganini Alfredo	Formignana - Valpagliaro	76	5	Tutta la portata estratta
237	Gianella Franco	Goro - Capoluogo	11	165	Tutta la portata estratta
238	Ergo Confezioni	Iolanda di S. - Zona Art.	33	625	Tutta la portata estratta
239	Novogas Distribuzione S.r.l.	Iolanda di S. - Via Marc	87	57	Tutta la portata estratta
240	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Iolanda di S. - Capoluogo	41	71	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
241	Eridania Zucc. Naz. S.p.a. Genova	Iolanda di S. - Capoluogo	41	71	Tutta la portata estratta
242	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Massafiscaglia - Zona Ind.	9	186	Tutta la portata estratta
243	Deltafrutta S.c.r.l.	Massafiscaglia - Zona Ind.	12	86	Tutta la portata estratta
244	Saico S.r.l.	Masi Torello - Capoluogo	7	34	Tutta la portata estratta
245	Saico S.r.l.	Masi Torello - Capoluogo	7	34	Tutta la portata estratta
246	Europioggia S.a.s.	Mesola - Zona Ind.	45	285	Tutta la portata estratta
247	Europioggia S.a.s.	Mesola - Zona Ind.	45	285	Tutta la portata estratta
248	Manifattura Tabacchi	Mesola - Zona Ind.	45	33	Tutta la portata estratta
249	Manifattura Tabacchi	Mesola - Zona Ind.	45	33	Tutta la portata estratta
250	Manifattura Tabacchi	Mesola - Zona Ind.	45	33	Tutta la portata estratta
251	Manifattura Tabacchi	Mesola - Zona Ind.	45	33	Tutta la portata estratta
252	Mazzoni Lauro	Migliarino - Capoluogo	43	14a	Tutta la portata estratta
253	Etna S.n.c.	Migliarino - Cornacervina	34	22	Tutta la portata estratta
254	Zironi & C.	Migliarino - Capoluogo	35	543	Tutta la portata estratta
255	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliarino - S. Margherita	27	1	Tutta la portata estratta
256	CA.PO.F. S.c.r.l.	Migliarino - Capoluogo	25	100	Tutta la portata estratta
257	CA.PO.F. S.c.r.l.	Migliarino - Capoluogo	25	100	Tutta la portata estratta
258	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Tutta la portata estratta
259	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Tutta la portata estratta
260	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Tutta la portata estratta
261	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	193	Tutta la portata estratta
262	M.T.M.	Mirabello - Zona Ind.	11	229	Tutta la portata estratta
263	Edilvolano S.n.c. Ferrara	Mirabello - Zona Ind.	13	56	Tutta la portata estratta
264	Guerrini Guerrino	Mirabello - Zona Ind.	18	4b	Tutta la portata estratta
265	Testoni & Rambaldi	Mirabello - Zona Ind.	11a	385	Tutta la portata estratta
266	Stefani Ettore & Enzo S.n.c.	Mirabello - Zona Ind.	9	74	Tutta la portata estratta
267	P & T. S.p.a.	Mirabello - Zona Ind.	11	20d	Tutta la portata estratta
268	Fox Bompani S.p.a.	Ostellato - Zona Ind.	14	86	Tutta la portata estratta
269	Fox Bompani S.p.a.	Ostellato - Zona Ind.	14	86	Tutta la portata estratta
270	CO.PRO.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona Ind.	53	36	Tutta la portata estratta
271	CO.PRO.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona Ind.	53	36	Tutta la portata estratta
272	CO.PRO.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona Ind.	53	36	Tutta la portata estratta
273	Cassa di Risparmio di Ferrara	Ostellato - Capoluogo	29a	362a	Tutta la portata estratta
274	Sport Plast.	Ostellato - Medelana	4	257	Tutta la portata estratta
275	Balboni Mirgam	Poggiorenatico - Coronella	5a	27	Tutta la portata estratta
276	Taddia Alessandro F.lli	Poggiorenatico - Copoluogo	53	31	Tutta la portata estratta
277	Gallo Distilleria Ind. Frutt. S.p.a.	Poggiorenatico - Gallo	82	131	Tutta la portata estratta
278	Gallo Distilleria Ind. Frutt. S.p.a.	Poggiorenatico - Gallo	82	131	Tutta la portata estratta
279	Passardi Franco & Silvana Az. Agr.	Poggiorenatico - Capoluogo	64	4	Tutta la portata estratta
280	Mond-Ben S.p.a.	Portomaggiore - Capoluogo	122	50	Tutta la portata estratta
281	Miracolo Ortofrutticolo Ferrarese S.c.r.l.	Portomaggiore - Gambulaga	50	25	Tutta la portata estratta
282	Miracolo Ortofrutticolo Ferrarese S.c.r.l.	Portomaggiore - Gambulaga	50	25	Tutta la portata estratta
283	Deltafrutta Portuense S.c.r.l.	Portomaggiore - Capoluogo	122	27	Tutta la portata estratta

Numero d'ordine	Titolare pozzo	Comune e località	Foglio	Mappa	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	2	3	4	5	6
284	Gamma Officine	Sant'Agostino - Dosso	53	402	Tutta la portata estratta
285	Lamborghini Calor S.p.a.	Sant'Agostino - Dosso	53	134	Tutta la portata estratta
286	Poppi Ugo S.p.a.	Sant'Agostino - Dosso	49	33	Tutta la portata estratta
287	Melter S.r.l.	Sant'Agostino - Zona Ind.	49	164	Tutta la portata estratta
288	F.E.R. Elettromeccanica S.p.a. Ferrara	Sant'Agostino - Zona Ind.	49	48	Tutta la portata estratta
289	F.E.R. Elettromeccanica S.p.a. Ferrara	Sant'Agostino - Zona Ind.	49	48	Tutta la portata estratta
290	Nuova FRI.BA. S.n.c.	Sant'Agostino - Dosso	47	96	Tutta la portata estratta
291	Nuova FRI.BA. S.n.c.	Sant'Agostino - Dosso	47	96	Tutta la portata estratta
292	San Carlo Ortofrutticola S.p.a.	Sant'Agostino - S. Carlo	32	114	Tutta la portata estratta
293	Acquario Zamboni	Sant'Agostino - Copoluogo	43	22	Tutta la portata estratta
294	Felloni Clara	Tresigallo - Capoluogo	5	318	Tutta la portata estratta
295	Laverda Pietro S.p.a. Breganze	Tresigallo - Capoluogo	2	133	Tutta la portata estratta
296	Tresigallo Coop. Frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Tutta la portata estratta
297	Tresigallo Coop. Frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Tutta la portata estratta
298	Tresigallo Coop. Frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Tutta la portata estratta
299	Magnani Italo & C. S.a.s. Migliarino	Vig. Mainarda - Capoluogo	31	217	Tutta la portata estratta
300	Comune di Vigarano Mainarda	Vig. Mainarda - Capoluogo	29	1	Tutta la portata estratta
301	Zamboni Molino S.a.s.	Vig. Mainarda - Vig. Pieve	13	223	Tutta la portata estratta
302	Magnoni F.lli Salumificio S.n.c.	Vig. Mainarda - Borgo	27	166	Tutta la portata estratta
303	Roncarati Giuseppe Azienda Agricola	Vig. Mainarda - Borgo	27	3	Tutta la portata estratta
304	Roncarati Giuseppe Azienda Agricola	Vig. Mainarda - Borgo	27	157	Tutta la portata estratta
305	Conad Stellina Supermercato	Ferrara - Caoluogo	384	227	Tutta la portata estratta

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
MERLONI

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Denominazione	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4
Canale Navig. Migliarino-Ostellato-Portogaribaldi	Mare Adriatico	Migliarino-Ostellato-Comacchio	L'intero corso
Canale Boicelli	Burana-Volano	Ferrara	L'intero corso

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
MERLONI

92A5802

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1992.

Adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi e di bovini infetti da leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1989);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1990 concernente la conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennità di abbattimento di cui al predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1991);

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1991 della misura delle indennità di abbattimento degli animali infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 15874/22119 del 22 giugno 1991 concernente l'adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini a bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1991 perché effetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi anzootica dei bovini è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1991, in L. 895.000 a capo.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

4. Nell'allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992
Registro n. 13 Sanità, foglio n. 329

ALLEGATO

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO
DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettanti nella misura massima di L. 488.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 895.000 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	163.000	128.000	300.000	244.000
Vitellone:				
maschio	—	148.000	—	244.000
femmina	323.000	258.000	596.000	488.000
Manzo:				
maschio	—	166.000	—	244.000
femmina	447.000	351.000	819.000	673.000
Bue	—	128.000	—	244.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	488.000	407.000	895.000	735.000
di età superiore a 8 anni	406.000	333.000	748.000	611.000
Toro	182.000	148.000	300.000	244.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a dieci capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

92A5837

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1992.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 7 febbraio 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1992 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1992;

Vista la lettera n. 5639 del 25 agosto 1992 con la quale l'I.N.P.S. ha accertato e versato l'importo di L. 27.298.308.257 a titolo di saldo del contributo dovuto per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978;

Considerata la necessità di iscrivere in bilancio l'importo di L. 27.298.308.257 versato dall'I.N.P.S. a titolo di saldo del contributo dovuto per l'anno 1991;

Considerato che per finalità puramente contabili si ritiene opportuno far confluire nel cap. 5301 parte entrate e nel cap. 5201 parte uscite delle partite di giro del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 del Fondo di rotazione, le somme attualmente iscritte nei capitoli 5303 e 5304 (parte entrate), capitoli 5203 e 5204.(parte uscite) delle stesse partite di giro;

Decreta:

Art. 1.

Entrate in conto capitale in aumento:

Cap. 5211. — Versamenti da parte dell'I.N.P.S. di due terzi delle maggiori entrate derivanti dalla dinamica salariale del contributo relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria . .	+	27.298.308.257
Totale entrate . . .	+	27.298.308.257

Spese in conto capitale in aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1971 e ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	+	27.298.308.257
Totale spese a pareggio . . .	+	27.298.308.257

Art. 2.

Entrate per partite di giro:

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'articolo 2 - della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	+	111.036.000.000
Cap. 5303. — Somme della Commissione della CEE (Fondo sociale europeo) destinate al finanziamento dei programmi di interesse comunitario	—	76.045.000.000
Cap. 5304. — Somme della Commissione della CEE (Fondo sociale europeo) destinate al finanziamento delle attività di cui all'art. 1, 2 del regolamento CEE.	—	34.991.000.000
Totale a pareggio . . .		=

Spese per partite di giro:

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'articolo 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	+	111.036.000.000
Cap. 5203. — Somme della Commissione della CEE da erogare agli organismi finanziati nell'ambito dei programmi di interesse comunitario .	—	76.045.000.000
Cap. 5204. — Somme della Commissione della CEE da erogare agli organismi finanziati nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, 2 del regolamento	—	34.991.000.000
Totale a pareggio . . .		=

Art. 3.

Pertanto vengono soppressi i capitoli 5303, 5304, 5203 e 5204 sui quali non sussistono residui attivi e passivi.

Art. 4.

È approvata la predetta variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1992.

Roma, 28 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5816

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 25 marzo 1991, consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1991, senato accademico dell'8 ottobre 1991);

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

antropologia del mondo antico;

civiltà greca;

critica del testo;

filologia ed esegesi neotestamentarie;

filologia latina;

filologia omerica;

filologia patristica;

grammatica latina;

letteratura latina tardoantica;

metrica e ritmica greca;

metrica latina;

storia della filologia classica;

storia della retorica classica;

letteratura provenzale;

lingue romanze medioevali;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura italiana dell'età medioevale;

storia del melodramma;

semiologia del cinema;

lingua e letteratura armena;

linguistica computazionale;

lessicologia e lessicografia computazionale;

storia della linguistica;

didattica dell'italiano;

archeologia del paleolitico e del mesolitico;

archeologia del neolitico e dell'eneolitico;

archeologia dell'età del bronzo e dell'età del ferro;

rilievi e analisi tecnica dei monumenti antichi;

storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana;

archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

archeometria;

lingua latina;

civiltà antiche dell'Italia meridionale;

storia amministrativa romana;

storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

Nello stesso elenco, la disciplina lingue indoeuropee dell'Italia antica è soppressa e sostituita da storia delle lingue dell'Italia pre-romana. È inoltre soppressa la disciplina scienze sussidiarie dell'archeologia, che viene sostituita dalle discipline sottoelencate:

paletnobotanica;

archeozoologia;

geoarcheologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 5 novembre 1992

Il rettore: ELIA

92A5820

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 dicembre 1992, n. 33.

Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Bologna - Genova - Pescara - Venezia - Palermo - Salerno e Torino

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale concessionari

PARTE PRIMA

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. *Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.*

L'art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti eroganti i redditi stessi.

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioè:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del TUIR;

b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;

c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del TUIR;

d) le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del TUIR;

e) gli enti e le società indicati nell'art. 87 del TUIR;

f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale.

I soggetti sopra menzionati prestano l'assistenza fiscale ai:

lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR;

lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *a)*, del TUIR;

sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del TUIR.

Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Ciò in quanto i detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c)*, del TUIR.

Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale è prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.

Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera *d)*, del TUIR l'assistenza fiscale è prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Possono richiedere l'assistenza fiscale anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con il sostituto d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno successivo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza può essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

2. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.*

I soggetti individuati nel paragrafo precedente sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne facciano richiesta entro il 15 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non adempiere agli obblighi connessi alle attività previste dall'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992 utilizzando opportuni mezzi anche di informazione aziendale.

In tale caso resta comunque fermo per i sostituti d'imposta l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto con le modalità previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991 (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato entro il 15 dicembre la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza dei CAAF).

La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con decreto del Ministro delle finanze. La comunicazione puo contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni a lui pervenute.

Il sostituto stesso è esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 dicembre.

Il sostituto di imposta è altresì esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un CAAF di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, fermo restando l'obbligo di effettuare le operazioni di cui al successivo punto 2.4.

Entro la stessa data coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne danno comunicazione al sostituto di imposta. Tale comunicazione non e necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

Il sostituto di imposta deve comunque effettuare le previste operazioni relative alle somme a debito o a credito emergenti dal risultato contabile finale della dichiarazione mod. 730 comunicato dal CAAF, anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF.

Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza può avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata.

L'assistenza fiscale può essere prestata anche mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In tal caso le dichiarazioni dei redditi mod. 730 devono essere ricevute dal sostituto d'imposta che le trasmette al CAAF. Il Centro, dopo aver elaborato e controllato le dette dichiarazioni, trasmette al sostituto, per la consegna ai contribuenti, copia in duplice esemplare delle dichiarazioni stesse contenenti anche il prospetto di liquidazione.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalità previste dal titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 — serie generale — del 1° ottobre 1992. Nella presente circolare vengono forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza.

2.1 *Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto.*

Al fine di consentire la compilazione dell'apposita dichiarazione dei redditi che il lavoratore dipendente deve presentare per fruire dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta devono fornire agli interessati, ove non abbiano già rilasciato le prescritte certificazioni, comunicazioni anticipate contenenti soltanto gli elementi (relativi a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto) necessari per la compilazione delle dichiarazioni modello 730.

Anche in caso di rilascio delle comunicazioni anticipate i sostituti d'imposta restano comunque obbligati a fornire le certificazioni entro il termine di cui all'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Al fine di consentire ai sostituti di imposta la predisposizione delle comunicazioni anticipate da consegnare entro il mese di febbraio, gli interessati devono farne tempestiva richiesta (ove non sia stata presentata la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF). Tale richiesta non deve riguardare i redditi erogati dallo stesso soggetto al quale è stata chiesta l'assistenza.

Gli elementi reddituali che devono essere indicati nelle comunicazioni anticipate sono quelli individuati con il decreto ministeriale di approvazione della modulistica concernente l'assistenza fiscale.

Le certificazioni e le comunicazioni anticipate relative ai redditi di lavoro dipendente devono contenere anche l'indicazione dell'importo della retribuzione o della pensione relativa al mese di gennaio o, in mancanza, di quella del mese di febbraio. Tale retribuzione o pensione di riferimento deve essere indicata al netto anche di tutte le ritenute non erariali; si deve quindi avere riguardo alla somma che resta effettivamente a disposizione del dipendente o pensionato.

In caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento deve tenersi conto delle retribuzioni relative al mese.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i soggetti assunti durante il mese di febbraio, per i quali non viene corrisposta una intera mensilità, può essere effettuato il ragguaglio al mese.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento gli enti (comprese le amministrazioni dello Stato) che erogano pensioni devono consegnare ai loro

amministrati le relative certificazioni ovvero le comunicazioni anticipate entro il mese di gennaio; a tal fine non è necessario che gli amministrati ne facciano richiesta.

Nei riguardi delle amministrazioni dello Stato la richiesta non deve essere effettuata neanche per i redditi di lavoro dipendente diversi dalle pensioni, in relazione ai quali saranno comunque fornite entro il mese di febbraio le relative comunicazioni anticipate (ovvero le certificazioni).

La sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni anticipate può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni mod. 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici.

2.2. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).*

I soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditii presentando ai soggetti indicati nel paragrafo 1 l'apposita dichiarazione dei redditi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce.

Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (mod. 730).

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità.

La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 devono essere consegnate, anche mediante incaricato, al soggetto che presta l'assistenza, il quale, anche se non richiesto, ne deve rilasciare ricevuta da redigere su stampati conformi al mod. 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze.

All'atto della consegna e comunque prima del rilascio della ricevuta il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare che la dichiarazione risulti debitamente sottoscritta.

2.3. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione.*

Entro il mese di aprile il soggetto che presta l'assistenza deve consegnare ai dichiaranti copia in duplice esemplare della dichiarazione dei redditi mod. 730, controllata ed elaborata, contenente anche i dati relativi ai redditi direttamente erogati dal sostituto d'imposta nonché i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

La sottoscrizione dei prospetti di liquidazione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica, da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni mod. 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici.

2.4. *Effettuazione del conguaglio tra le ritenute d'acconto e le imposte ed il contributo al S.S.N.*

L'art. 3, comma 5, del regolamento stabilisce che le somme che dal prospetto di liquidazione risultano a debito, prelevate dalla retribuzione o dalla pensione erogata nel mese di maggio, sono versate nel successivo mese di giugno in aggiunta alle ritenute d'acconto del dichiarante effettuate nel mese di maggio.

Qualora l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale contributo al S.S.N. e delle prime rate d'acconto, risultante dal rigo 36 del prospetto di liquidazione (somma algebrica tra gli importi a debito e a credito per le imposte, il contributo al S.S.N. e la prima rata dei versamenti di acconto di cui ai righi 33, 34 e 35 del prospetto), sia superiore all'importo della retribuzione o rata di pensione di riferimento il sostituto d'imposta comunica al dichiarante, mediante il prospetto di liquidazione, che lo stesso deve effettuare, entro il termine ordinario, i versamenti delle imposte e/o del contributo risultanti a debito mentre le somme che risultano a credito (anche a seguito delle compensazioni consentite dalla legge) saranno rimborsate dal sostituto in base alla procedura prevista nell'art. 3, comma 5, del regolamento.

Nel caso in cui l'importo dei versamenti d'acconto da effettuare nel mese di novembre risulti, invece, inferiore all'importo della retribuzione di riferimento, il sostituto d'imposta comunica nello stesso prospetto che provvederà a versare l'importo dell'acconto in aggiunta alle ritenute del mese di novembre.

Qualora nell'esecuzione dei conguagli il sostituto d'imposta verifichi che, pur essendo stata riscontrata la capienza della retribuzione o della rata di pensione di riferimento, le somme da erogare a tale titolo nei mesi di maggio e/o di novembre sono inferiori all'importo delle imposte e/o del contributo dovuti, si astiene dalle operazioni di conguaglio relativamente al mese per il quale si è verificata incapienza. In tal caso il sostituto deve comunicare tempestivamente per iscritto agli interessati l'ammontare degli importi dovuti che dovranno essere versati direttamente dai contribuenti.

Il debito o il credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto anche quando risulti di importo inferiore a L. 20.000.

Si fa presente che le somme che risultano a credito dal rigo 37 del prospetto di liquidazione sono rimborsate dal sostituto mediante riduzione delle ritenute del mese di maggio relative al lavoratore dipendente o pensionato ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate nello stesso mese nei confronti di tutti i dipendenti. Pertanto il sostituto a tal fine utilizzerà soltanto l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto e non quello delle imposte aggiunte alle ritenute stesse in relazione all'assistenza prestata nei riguardi degli altri dipendenti.

PARTE SECONDA

ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (CAAF/dip)

1. *Soggetti legittimati alla costituzione dei CAAF/dip.*

In base al disposto dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991 possono costituire i CAAF/dip.:

a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che:

1) siano rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

2) abbiano complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Rientrano nel novero dei soggetti legittimati anche le articolazioni territoriali e di categoria delle organizzazioni sindacali predette, previa delega di queste ultime.

Possono costituire i CAAF/dip. anche le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL che associano anche i pensionati, nonché le organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti (e loro articolazioni territoriali), previa delega dell'associazione presente nel CNEL.

Nelle ipotesi sopra menzionate il requisito di cui al punto a/2 deve sussistere in riferimento al numero degli aderenti all'organizzazione territoriale ovvero al numero dei soli titolari di reddito da pensione associati all'organizzazione di categoria tra imprenditori.

Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2) i dipendenti e/o pensionati annoverati tra gli iscritti a due o più delle articolazioni territoriali o di categoria delle organizzazioni sindacali socie del CAAF/dip. vanno computati una sola volta;

b) uno o più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.

Non possono quindi esercitare tale facoltà le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il legale rappresentante del CAAF/dip. deve presentare alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposita istanza di autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza, alla quale va allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991. L'istanza deve risultare in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Ricevuta l'istanza l'ufficio competente procede alla verifica e alle richieste di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del regolamento.

2. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.*

I soggetti individuati nel paragrafo 1 sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne facciano richiesta anche qualora questi ultimi non abbiano presentato al datore di lavoro la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF/dip.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 - serie generale - del 1° ottobre 1992. Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai CAAF/dip., diversi da quelli che hanno già formato oggetto di esame nella Parte I con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta.

2.1. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).*

I soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai CAAF/dip. l'apposita dichiarazione mod. 730 entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce se sono possessori di redditi di lavoro dipendente derivante da pensioni, ovvero entro il mese di marzo se sono possessori di redditi di lavoro dipendente diversi da quello di pensione.

Nel caso in cui il contribuente sia titolare di entrambi i tipi di reddito il mod. 730 deve essere presentato nel mese di marzo.

Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi al mod. 730 approvato con decreto del Ministro delle finanze.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità.

La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta chiusa contenente il mod. 730-1 devono essere consegnate direttamente al CAAF/dip., il quale, anche se non richiesto, ne deve rilasciare ricevuta da redigere su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Nella predetta busta da presentare unitamente al mod. 730 relativo ai redditi per l'anno 1992 deve essere, altresì, incluso il modello di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

All'atto della consegna e comunque prima del rilascio della ricevuta il CAAF/dip. deve verificare che la dichiarazione mod. 730 risulti debitamente sottoscritta.

2.2. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta.*

Entro il mese di aprile il CAAF/dip. deve consegnare ai dichiaranti copia in duplice esemplare della dichiarazione dei redditi mod. 730 controllata ed elaborata contenente anche i dati identificativi del centro di assistenza ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

La sottoscrizione dei prospetti di liquidazione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il CAAF/dip. comunica il risultato contabile finale della dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta i cui dati sono stati indicati dal contribuente nel mod. 730.

L'art. 15, comma 2, del Regolamento stabilisce che la consegna delle comunicazioni avviene mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato. Queste ultime amministrazioni possono, tuttavia, richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i CAAF/dip. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo qualora le amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici.

I sostituti di imposta diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i CAAF/dip., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici devono essere predisposti in conformità delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato al decreto ministeriale di approvazione del mod. 730.

PARTE TERZA

SANZIONI

Nel caso in cui i contribuenti scelgano di adempiere agli obblighi di dichiarazione avvalendosi dell'assistenza dei sostituti d'imposta ovvero dei CAAF/dip., si configurano, in capo ai soggetti interessati, distinte responsabilità, cui sono correlate distinte sanzioni amministrative.

In particolare l'art. 78. comma 17, della legge n. 413 del 1991, prevede che, nei riguardi del contribuente, si applicano le sanzioni previste dal titolo V del decreto n. 600 del 1973 per le violazioni commesse in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi al sostituto o al centro, quali, ad esempio, quelle per l'infedeltà o l'incompletezza della dichiarazione.

Nulla è stato previsto, invece, dal citato articolo in merito agli interessi e soprattasse, di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, irrogabili a seguito della liquidazione delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del predetto decreto n. 600 del 1973.

Deve comunque ritenersi che soprattasse ed interessi non possano che essere posti a carico del contribuente, qualora le irregolarità siano state da lui commesse. Si tratta, in concreto, delle irregolarità connesse alla mancanza o alla irregolarità della documentazione degli oneri deducibili, delle ritenute e di ogni altra documentazione prevista dalla legge, che non deve essere esibita ai sostituti e ai centri, bensì conservata presso il domicilio fiscale del contribuente stesso.

Nei riguardi dei sostituti d'imposta e dei centri il citato comma 17 dell'art. 78, prevede, innovativamente, l'irrogazione della pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata, qualora, in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per detti soggetti.

Deve ritenersi che tale sanzione sia applicabile in caso di infedele, incompleta od omessa indicazione, nel modello 770 ovvero nelle dichiarazioni dei contribuenti inviate dai centri all'Amministrazione finanziaria, dei redditi esposti nelle dichiarazioni ricevute dai contribuenti nonché in caso di omessa o infedele indicazione, da parte dei sostituti di imposta, dei redditi dagli stessi erogati ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che fruiscono dell'assistenza.

Per quanto concerne, viceversa, le violazioni risultanti in sede di liquidazione, ai sensi del citato art. 36-*bis*, delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ovvero alle dichiarazioni dei redditi trasmesse dai centri e ad essi ascrivibili, le soprattasse devono essere irrogate nei confronti di tali soggetti, fermo restando che le imposte e gli interessi restano dovute dai contribuenti.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: GORIA

92A5842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Hamilton (Bermude)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ferrero Micca, vice console onorario in Hamilton (Bermude), con circoscrizione sul territorio britannico delle Isole Bermude, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di cittadinanza e di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio del consolato generale d'Italia in New York;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5843

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Concepciòn (Cile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Boero, console onorario in Concepciòn con circoscrizione territoriale comprendente le province di Nuble, Arauco e Bio Bio dell'VIII Regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santiago;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5844

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Bujumbura (Burundi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Romolo Trimboli, console onorario in Bujumbura (Burundi), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica del Burundi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, limitatamente ai residenti nella circoscrizione, previa autorizzazione, caso per caso, dell'ambasciata d'Italia in Kampala;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5845

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.8368 XV J (26) datato 8 agosto 1992 la polvere da caccia denominata: C7 «V» che la società Sipe Nobel intende fabbricare nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0161 1.3C.

92A5825

Riconoscimento e classificazione di polvere di lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.17820 XV J (99) dell'8 ottobre 1992 la polvere di lancio denominata: «EM 88» che la società Europa metalli - Sezione difesa Se.Di. S.p.a., con stabilimento in Campo Tizzoro (Pistoia), intende importare dalla società PB Clermont S.A. - Engis (Belgique), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0161, divisione di rischio 1.3C.

92A5826

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14705 XV J (80) dell'8 ottobre 1992 gli esplosivi denominati:

Nitram TS 60;
Nitram TS 5;
Nitram TS 9,

che la società S.E.I. intende fabbricare sia nello stabilimento della stessa società, sito in Ghedi (Brescia), che nello stabilimento della società Sarda esplosivi industriali di Domusnovas, (Cagliari), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A5827

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifizi pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10642 XV J (51) del 6 agosto 1992 l'artifizio pirotecnico denominato «Sibilla» riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con decreto ministeriale n. 559/C.25493 XV I datato 29 marzo 1989 e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza deve intendersi prodotto dalla società Nanna Fireworks S.r.l., con sede in Pontedera (Pisa), anziché dalla «Premiata pirotecnica di Nanna Michele».

Con decreto ministeriale n. 559/C.13096.XV J (5) datato 8 agosto 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

Super-Verwandlungsrakete (den. fant. Razzo Super);
Seestern-Bombenrakete (den. fant. Razzo Stella di mare);
Turbo-3-Rakete (den. fant. Razzo turbo 3);

Riesen-Leucht-Rakete I (den. fant. Razzo luminoso gigante I);

Riesen-Leucht-Rakete II (den fant. Razzo luminoso gigante II);

Leuchtbukemett-Komet-Rachete I. (den. fant. Razzo Bouquet luminoso I.

che la società R Riedlinger intende importare dalla Germania sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10641 XV J del 10 agosto 1992 l'artifizio pirotecnico denominato «Stratos» riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con decreto ministeriale n. 559/C.25494 XV I datato 29 marzo 1989 e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza deve intendersi prodotto dalla soc. Nanna Fireworks S.r.l., con sede in Pontedera (Pisa), anziché dalla «Premiata pirotecnica di Nanna Michele».

Con decreto ministeriale n. 559/C.10643 XV J del 19 agosto 1992 l'artifizio pirotecnico denominato «Airport 3000» che la società Nanna Fireworks S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica è da intendersi riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con la denominazione «Colpo di fulmine».

Con decreto ministeriale n. 559/C.10713 XV J (54) del 20 agosto 1992 l'artifizio pirotecnico denominato «Skylab» riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con decreto ministeriale n. 559/C.6173 XV D datato 8 maggio 1985 e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza deve intendersi prodotto dalla soc. Nanna Fireworks S.r.l., con sede in Pontedera (Pisa), anziché dalla «Premiata pirotecnica di Nanna Michele».

Con decreto ministeriale n. 559/C.16918 XV J (48) datato 7 ottobre 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

art. K7753E T.M. Shell n. 4 (nome attribuito dalla ditta Spettacolo Imperiale);

art. K7181C Golden Waterfall (nome attribuito dalla ditta Golden Water Full);

art. K4426 Rockets (nome attribuito dalla ditta Razzo Tifone);

art. K7156 Lily Magnolia (nome attribuito dalla ditta Lily Magnolia);

art. K7729C Cosmos Sister (nome attribuito dalla ditta Cosmico),

che la S.r.l. U. Borgonovo, con deposito in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta Jiangxi Native Produce I/E Corp. Guangzhou - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A5828

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12411 XV J (73) del 19 agosto 1992 i manufatti esplosivi qui di seguito indicati, che la società Silvani antincendi S.p.a. intende importare, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi a fianco di ciascuno riportati:

attuatore elettrico ad impulso tipo DR 2005 - FIII - C6, fabbricato dalla ditta I.C.I. Explosives Ayrshire - Inghilterra, categoria quinta, gruppo *B*;

attuatore elettrico ad impulso tipo DR 2005 - FHI - C1, fabbricato dalla ditta I.C.I. Explosives Ayrshire - Inghilterra, categoria quinta, gruppo *B*;

attuatore elettrico ad impulso tipo K19 - 102.0, fabbricato dalla ditta Komet Gmbh - Pyrotechnik Apparetebau di Bremerhaven - Germania, categoria quinta, gruppo *B*;

attuatore elettrico ad impulso tipo SBRC P/N 406064, fabbricato dalla ditta Hughes - Santa Barbara Research Center (California) - U.S.A., categoria terza;

attuatore elettrico ad impulso tipo SBRC P/N 406062, fabbricato dalla ditta Hunghes - Santa Barbara Research Center (California) - U.S.A., categoria quinta, gruppo *B*;

Con decreto ministeriale n. 559/C.18093 XV J (100) del 22 settembre 1992 i manufatti esplosivi che la società Arturo Junghans S.r.l. intende importare dalla Germania, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportati:

detonatore elettrico DM 1380, prodotto dalla ditta Dynamit Nobel A.G. - Germania, terza categoria;

attuatore elettrico DM 1359, prodotto dalla ditta Dynamit Nobel A.G. - Germania, terza categoria;

detonatore DM 1013 A1, prodotto dalla ditta Dynamit Nobel A.G. - Germania, terza categoria;

corpo proiettile 20X139 tipo M600 (art. 7213-40-05D), prodotto dalla ditta Diehl - Germania, quarta categoria;

detonatore secondario per spoletta M594 (art. 7213-16.00), prodotto dalla ditta Diehl - Germania, seconda categoria, gruppo *B*;

detonatore DM 1067 per spoletta M594 prodotto dalla ditta Dynamit Nobel - Germania, terza categoria.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14846 XV J (84) datato 30 settembre 1992 i manufatti esplosivi che la soc. Western Atlas International Inc., con sede in Ravenna, intende importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi, qui di seguito riportati dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

terza categoria - N.ONU 0029-1.1B:

catalogo n. 240975-000 «Capsula detonante a percussione per ricerche petrolifere» prodotta dalla ditta Teledyne Mc Cormick Selph - USA:

quarta categoria - N.ONU 0325-1.4G:

catalogo n. 550563-000 «Cartuccia a polvere nera per ricerche petrolifere» prodotta dalla ditta Mc. Collough - Houston - Texas - USA;

seconda categoria - gruppo A - N.ONU 0065-1.1D:

catalogo n. 238858-000 «Miccia detonante HMX40»;

catalogo n. 145381-000 «Miccia detonante RDX 80»;

catalogo n. 145382-000 «Miccia detonante HMX80»,

prodotte dalla ditta The Ensign - Bickford - USA.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15703 XV J (91) del 7 ottobre 1992 il detonatore denominato: «Detonatore Briska PI» che la società Valsella meccanotecnica, con stabilimento in Castenedolo (Brescia), intende importare dalla società Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11664 XV J (44) del 20 ottobre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Artifizio fumogeno VS - SMK 20» che la soc. Valsella meccanotecnica S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15702 XV J (90) del 20 ottobre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «VS-6.0 Mina anticarro contro cingolo» che la società Valsella meccanotecnica S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n. ONU 0137 - 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11665 XV J (63) del 21 ottobre 1992 i manufatti esplosivi denominati:

Mina VS-3.6;

Mina VS-8.0;

Mina VS-09.0,

che la soc. Valsella meccanotecnica S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0137, divisione di rischio e compatibilità 1.1D.

92A5829

Riconoscimento e classificazione di due dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559,C.19826 XV J (105) del 23 ottobre 1992 il dispositivo di sicurezza denominato «Airbag tipo Rohrgasgenerator - lato passeggero» che la soc. Autogerma S.p.a., con sede in Verona, intende importare dalla soc. Dynamit Nobel, Germania, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, e come tale, trasportato immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo secondo le prescrizioni delle case automobilistiche produttrici è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del dispositivo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559,C.19823 XV J (102) del 23 ottobre 1992 il dispositivo di sicurezza denominato «Airbag tipo GG8 - lato conducente» che la soc. Autogerma S.p.a., con sede in Verona, intende importare dalla soc. Bayern Chemie, Germania, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, e come tale, trasportato immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo secondo le prescrizioni delle case automobilistiche produttrici è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del dispositivo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

92A5830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992:

1) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsco (Padova) e unità di Campodarsco (Padova), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

2) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falk), con sede in Milano e unità di Dolzago e Oggiono (Como) per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falk), con sede in Milano e unità di Dolzago e Oggiono (Como) per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Roma e Vimodrone (Milano) per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

5) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna) per il periodo dal 18 maggio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992. Art. 2, comma 4 della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tampieri, con sede in Faenza (Ravenna) e unità di Faenza (Ravenna) per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica Universal, con sede in Modena e unità di Casalgrande (Reggio Emilia) per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iberna*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Zingonia (Bergamo):
periodo: dal 30 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e uffici e depositi nei comuni di: Pisa, Pontedera, Volterra (Pisa):
periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e uffici e depositi nei comuni di: Pisa, Pontedera, Volterra (Pisa):
periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e uffici e depositi nei comuni di: Pisa, Pontedera, Volterra (Pisa):
periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e uffici e depositi nei comuni di: Pisa, Pontedera, Volterra (Pisa):
periodo: dal 10 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):
periodo: dal 26 febbraio 1991 al 9 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. n. 11899/9 del 18 dicembre 1991.

7) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):
periodo: dal 10 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):
periodo: dall'11 febbraio 1992 al 25 aprile 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992:

1) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Imos Italia, con sede in Torino e unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 1° novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in Milano e unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera CIPI del 25 marzo 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 3 aprile 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Federconsorzi (Federazione italiana dei consorzi agrari), con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

5) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.A.P.A. (Gruppo Federconsorzi), con sede in Napoli e unità nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

6) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. T.E.S.T.A., con sede in Romentino (Novara) e unità di Romentino (Novara), per il periodo dal 13 aprile 1992 all'11 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

7) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

8) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Società italiana miniere - S.I.M.*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Montevecchio (Cagliari):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti di Ferrara e S. Giuseppe Cairo (Savona):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti di Ferrara e S. Giuseppe Cairo (Savona):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1991:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 2 luglio 1991 al 31 luglio 1991:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992:
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 19 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 20 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Nuova Valserchio*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 3 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Ciampino (Roma) e Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 22 giugno 1991 al 21 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 19 giugno 1991 al 19 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 19 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 20 dicembre 1991 al 21 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 19 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie baresi Duraccio*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie baresi Duraccio*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 26 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie baresi Duraccio*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 27 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 3 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 4 giugno 1991 al 17 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 27 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 28 maggio 1991 al 27 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 28 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 19 marzo 1989 al 27 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Cooperativa zootecnica centro Italia - Ci.C.Zoo*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, località S. Martino in Campo:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 20 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 23 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Cooperativa zootecnica centro Italia - Ci.C.Zoo*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, località S. Martino in Campo:

periodo: dal 21 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 23 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Con.Pr.Al. Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Con.Pr.Al. Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Elettritalia*, con sede in Roma e cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Elettritalia*, con sede in Roma e cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dall'8 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Saipem*, con sede in Milano e stabilimenti di Chieti e S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Saipem*, con sede in Milano e stabilimenti di Chieti e S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 24 dicembre 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a. Prefabbricati Molise - Pre.Mo.*, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e stabilimento di Ripalimosani (Campobasso):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Prefabbricati Molise - Pre.Mo.*, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e stabilimento di Ripalimosani (Campobasso):

periodo: dal 6 novembre 1991 all'11 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 19 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 4 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 28 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

47) *S.n.c. Europlastica dei F.lli Pietrella*, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

48) *S.r.l. Smil*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 16 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Smil*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 17 dicembre 1991 al 15 giugno 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 9 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Salcim*, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 10 luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Catania, via Etnea:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 30 giugno 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Temec*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

55) *S.r.l. Temec*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 4 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

56) *S.p.a. Ibla*, con sede in Palermo e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Costruzioni sarde*, con sede in Porto Torres (Sassari) e cantieri di Macchiareddu presso Enimont Anic (Cagliari) e di Porto Torres presso Enimont Anic (Sassari):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 1° marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. Trasmar*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. Trasmar*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

60) *S.r.l. Confezioni d'Abruzzo*, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Folignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 17 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

61) *S.c. a r.l. C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimenti di Bitonto (Bari), Empoli (Firenze) e Porcari (Lucca):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

62) *S.c. a r.l. C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimenti di Bitonto (Bari), Empoli (Firenze) e Porcari (Lucca):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Idross*, con sede in Catanzaro e stabilimento di Catanzaro:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Idross*, con sede in Catanzaro e stabilimento di Catanzaro:

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 21 dicembre 1991 al 21 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 21 dicembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marfili filatura del mare, con sede in Cagliari e unità di Siniscola (Nuoro), per il periodo dal 5 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 5 novembre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Firestone Italia, con sede in Bari e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), per il periodo dal 9 luglio 1991 all'8 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991 con decorrenza 9 luglio 1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 9 gennaio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icomas, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 21 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 23 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aquila, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 5 agosto 1991;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Adrilegno, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1° luglio 1991;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Adrilegno, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Salcomar, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 14 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1991 con decorrenza 14 novembre 1991;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 16 novembre 1991 al 16 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 16 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e impianto macinazione Carbonia (Cagliari), miniera Barega-Iglesias (Cagliari), miniera di Montega-Narcao (Cagliari), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 19 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e impianto macinazione Carbonia (Cagliari), miniera Barega-Iglesias (Cagliari), miniera di Montega-Narcao (Cagliari), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 18 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 20 aprile 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bendix Altecna, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefluos dal 30 dicembre 1991 *Ausimont S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Bussi (Pescara), per il periodo dal 29 settembre 1991 al 28 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 29 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefluos dal 30 dicembre 1991 *Ausimont S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Bussi (Pescara), per il periodo dal 29 marzo 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1992 con decorrenza 29 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Happy Fashion, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Balvano (Potenza) e unità di Balvano (Potenza), per il periodo dal 1° giugno 1991 al 30 novembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1991 con decorrenza 1° giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Balvano (Potenza) e unità di Balvano (Potenza), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.I. Ambrosini Società Aeronautica Italiana ora *Fintras S.p.a.*, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 17 giugno 1991 al 16 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1991 con decorrenza 17 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.I. Ambrosini Società Aeronautica Italiana ora *Fintras S.p.a.*, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 17 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con decorrenza 17 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Jana Jeans, con sede in Matelica (Macerata) e unità di Matelica (Macerata), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 18 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1991 con decorrenza 19 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Jana Jeans, con sede in Matelica (Macerata) e unità di Matelica (Macerata), per il periodo dal 19 febbraio 1992 all'8 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 19 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1991 con decorrenza 19 agosto 1991;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gestioni Tessili Cantoni - Ge.Te.Ca., con sede in Milano e unità di Castellanza (Varese), Legnano Olmina (Milano), Ponte Nossa (Bergamo) e Trecate (Novara), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbrao 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gestioni Tessili Cantoni - Ge.Te.Ca., con sede in Milano e unità di Castellanza (Varese), Legnano Olmina (Milano), Ponte Nossa (Bergamo) e Trecate (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.I. - Società gestioni industriali, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 19 settembre 1991 al 18 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 19 settembre 1991;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.I. - Società gestioni industriali, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 19 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 19 marzo 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.S.A. - Attrezzature stampi automatismi, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 7 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lucana salumi, con sede in Picerno (Potenza) e unità di Picerno (Potenza), per il periodo dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1991 con decorrenza 1° aprile 1991;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lucana salumi, con sede in Picerno (Potenza) e unità di Picerno (Potenza), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 19 ottobre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1991 con decorrenza 1° aprile 1991.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio del Basento, con sede in Bernalda (Matera) e unità di Bernalda (Matera), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio del Basento, con sede in Bernalda (Matera) e unità di Bernalda (Matera), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 6 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Bari/S. Spirito, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

92A5809

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 14 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 14 dicembre 1992

Dollaro USA	1395,83
ECU	1743,53
Marco tedesco	888,50
Franco francese	260,71
Lira sterlina	2183,08
Fiorino olandese	789,94
Franco belga	43,15
Peseta spagnola	12,452
Corona danese	229,73
Lira irlandese	2346,95
Dracma greca	6,718
Escudo portoghese	9,932
Dollaro canadese	1096,49
Yen giapponese	11,279
Franco svizzero	991,22
Scellino austriaco	126,27
Corona norvegese	205,19
Corona svedese	206,03
Marco finlandese	274,07
Dollaro australiano	960,33

92A5884

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà *notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale.* **L'errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 6, prima colonna, al comma 2 dell'art. 3, dove è scritto:

«2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, esclusi cani, gatti e primati non umani e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.»,

leggasi:

«Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*.»;

alla pag. 9, seconda colonna, al titolo dell'allegato I dove è scritto: «ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO» si legga: «ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO *CUI SI APPLICA L'ART. 3*»;

alla pag. 13, seconda colonna, all'allegato II, al paragrafo 3, dopo il punto 3.8.5. vengono aggiunti i seguenti punti:

«3.9. *Lettiere.*

Le lettiere dovrebbero essere asciutte, assorbenti, non polverose, non tossiche, esenti da qualsiasi agente infettivo, da vermi o da qualsiasi altra forma di contaminazione. Si dovrebbe soprattutto evitare segatura o materiale derivato da legna trattata chimicamente. Si possono anche utilizzare taluni sottoprodotti o rifiuti industriali (come la carta triturata).

3.10. *Moto e maneggiamento degli animali.*

3.10.1. È consigliabile cogliere ogni occasione per far fare del moto agli animali.

3.10.2. Il comportamento dell'animale durante un esperimento dipende enormemente dalla fiducia che ripone nell'uomo, fiducia che occorre coltivare. L'animale selvatico, o randagio, non sarà probabilmente mai l'animale ideale per gli esperimenti. Diverso è il caso dell'animale domestico, nato ed allevato a contatto dell'uomo. La fiducia, una volta creatasi, va mantenuta. Si raccomanda quindi di intrattenere frequenti contatti, in modo che gli animali si abituino alla presenza ed all'attività dell'uomo. Se necessario, occorrerà dedicare un certo tempo a prendere confidenza con gli animali, ad occuparsene ed a pulirli. Nel trattare con gli animali il personale dovrà dimostrare benevolenza, dolcezza e fermezza.

3.11. *Pulitura.*

3.11.1. La qualità di uno stabulario dipende enormemente dalle sue condizioni igieniche. Si dovrebbero impartire chiare istruzioni per il rinnovo della lettiera nelle gabbie e nei recinti.

3.11.2. Occorre stabilire un programma di norme adeguate per la pulitura, il lavaggio, la disinfezione e, se necessario, la sterilizzazione delle gabbie e degli accessori, delle bottiglie e di ogni altro materiale. Occorre inoltre mantenere grande pulizia ed ordine nei locali riservati agli animali, nonché nei locali di lavaggio e nei magazzini.

3.11.3. Occorre fare regolarmente pulizia e, se necessario, sostituire i materiali che ricoprono il pavimento nelle gabbie, nei recinti interni ed esterni e nei paddock affinché non divengano fonte d'infenzione e d'infestazione da parassiti.

3.12. *Eliminazione umanitaria degli animali.*

3.12.1. Ogni metodo umanitario di eliminazione degli animali esige conoscenze ottenibili soltanto attraverso una formazione specifica.

3.12.2. Un animale in stato di profonda incoscienza può essere dissanguato, ma farmaci che paralizzino i muscoli prima della perdita di coscienza, quelli che abbiano effetto di curarlo e l'elettrocuzione senza passaggio di corrente attraverso il cervello, non dovrebbero essere utilizzati senza aver precedentemente anestetizzato l'animale.

Le carcasse degli animali morti non dovrebbero essere rimosse prima dell'insorgere della rigidezza cadaverica.»;

alla pag. 20, alle diciture poste sotto i diagrammi numeri 5 e 6, dov'è scritto: «Superficie del pavimento della gabbia *(cm²)*», si legga: «Superficie del pavimento della gabbia *(m²)*»;

alla pag. 21, alla dicitura posta sotto il diagramma n. 7, dove è scritto: «Superficie del pavimento della gabbia *(cm²)*», si legga: «Superficie del pavimento della gabbia *(m²)*».

92A5674

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 aprile 1992, concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 12 novembre 1992).

Nella delibera citata in epigrafe, alla pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vista la delibera del *Ministro* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica...», si legga: «Vista la delibera del *Ministero* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica...».

Alla pag. 9, seconda colonna, al punto 7), dove è scritto: «... (prot. n. *55901*)», si legga: «... (prot. n. *55091*)»; alla pag. 12, prima colonna, della medesima delibera, al punto 16) dove è scritto: «... (classificata *grande* impresa)», si legga: «... (classificata *piccola* impresa)».

All'art. 2 della citata delibera, alla pag. 17, prima colonna, in corrispondenza del punto 10), dove è scritto: «Lombardini Italiana Motori S.p.a.», si legga: «Lombardini *Fabbrica* Italiana Motori S.p.a.».

All'art. 7 della medesima delibera, all'ottavo rigo della pag. 22, seconda colonna, in corrispondenza del punto 7), dove è scritto: «... con *deliberazione* degli originari fidejussori», si legga: «... con *liberazione* degli originari fidejussori».

92A5847

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200